# S.I.P.S.E.

## SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

# CONVENZIONE MULTILATERALE N. 02/ZEC

## CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE, MONETARIA, TECNICA E OPERATIVA TRA IL SISTEMA SIPSE E IL BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO

**Istituzione del rapporto operativo per la gestione dello Zecchino Veneto quale unità comune di conto e di riferimento dei Popoli aderenti al SIPSE**

**Venezia – Palazzo della Zecca**
**15 novembre 2026**

| Identificazione | Dato |
|---|---|
| Codice documento | SIPSE/BNVSM/ZEC/2026/02 |
| Atto di riferimento | Deliberazione istitutiva n. 01/ZEC |
| Versione | 1.0 |
| Natura | Convenzione istituzionale e operativa |
| Soggetti | SIPSE – BNVSM |
| Unità di riferimento | Zecchino Veneto (ZEC) |
| Parità convenzionale proposta | 1 ZEC = 1 EUR |
| Stato | Testo predisposto per approvazione e sottoscrizione |

---

# PREAMBOLO

Il **Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE)**, quale organizzazione di cooperazione economica multilaterale dei Popoli aderenti,

e

il **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)**, quale soggetto promotore e struttura operativa proposta per lo sviluppo del progetto monetario dello Zecchino Veneto,

congiuntamente denominati «Parti»,

premesso che:

1. il SIPSE ha istituito, con Deliberazione n. 01/ZEC, il Sistema Monetario Multilaterale SIPSE, adottando lo Zecchino Veneto quale unità comune di conto e di riferimento per le relazioni economiche disciplinate dai propri accordi;
2. il SIPSE intende sviluppare un sistema di cooperazione economica che consenta ai Popoli aderenti di esprimere, comparare e contabilizzare il valore dei propri beni, servizi, risorse e prestazioni;
3. il BNVSM ha promosso il progetto dello Zecchino Veneto quale strumento monetario di riferimento, con una parità convenzionale proposta di un ZEC per un euro;
4. le Parti ritengono necessario definire un rapporto istituzionale e operativo che distingua le competenze multilaterali del SIPSE dalle funzioni tecniche e monetarie attribuite al BNVSM;
5. le Parti intendono predisporre un'infrastruttura documentale, informatica, contabile e di controllo idonea a garantire trasparenza, tracciabilità, verificabilità e protezione dei partecipanti;
6. le Parti riconoscono che l'emissione di strumenti monetari, la gestione di fondi, la prestazione di servizi di pagamento e l'attività di conversione possono essere soggette a specifiche disposizioni e autorizzazioni;
7. le Parti intendono pertanto subordinare l'avvio delle attività eventualmente regolamentate alla verifica preventiva dei requisiti giuridici, patrimoniali, tecnici e autorizzativi;

**convengono e stipulano quanto segue.**

---

# TITOLO I – OGGETTO E FINALITÀ

## Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina l'integrazione istituzionale, monetaria, tecnica e operativa tra il SIPSE e il BNVSM in relazione allo Zecchino Veneto (ZEC).
2. La Convenzione stabilisce:
   a. i ruoli e le responsabilità delle Parti;
   b. le modalità di coordinamento monetario;
   c. le procedure per la documentazione delle emissioni;
   d. i criteri per la gestione delle riserve, ove costituite;
   e. le condizioni per la determinazione e la verifica della parità di riferimento;
   f. le modalità di integrazione con il Mercato Sovrano dei Popoli;
   g. i rapporti con SIPSE Pay;
   h. le procedure di compensazione e regolamento;
   i. gli obblighi di trasparenza e rendicontazione;
   j. i sistemi di controllo, audit e gestione dei rischi;
   k. le condizioni per l'adesione dei Popoli al sistema.
3. La Convenzione costituisce il quadro generale di coordinamento tra le Parti e dovrà essere integrata dai regolamenti tecnici e operativi previsti dagli atti SIPSE.

## Articolo 2 – Finalità

Le Parti perseguono le seguenti finalità:

1. rendere operativo lo ZEC quale unità comune di conto del SIPSE;
2. sviluppare un sistema multilaterale di rappresentazione e comparazione dei valori economici;
3. consentire ai Popoli aderenti di partecipare volontariamente a un sistema comune di cooperazione economica;
4. creare le condizioni tecniche per l'utilizzo dello ZEC nei rapporti commerciali e contrattuali;
5. predisporre un'infrastruttura per eventuali strumenti di pagamento denominati in ZEC;
6. promuovere la compatibilità con i sistemi contabili e finanziari internazionali;
7. favorire la trasparenza nella gestione delle risorse e delle eventuali riserve;
8. predisporre la documentazione tecnica necessaria per la valutazione di un'eventuale richiesta di codice ISO 4217.

## Articolo 3 – Natura e limiti della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti interni tra le Parti e gli impegni contrattuali che saranno validamente assunti dai soggetti sottoscrittori.
2. Essa non costituisce:
   a. autorizzazione all'esercizio di attività bancaria;
   b. autorizzazione all'emissione di moneta elettronica;
   c. licenza per la prestazione di servizi di pagamento;
   d. riconoscimento di corso legale dello ZEC;
   e. garanzia pubblica di conversione in euro;
   f. riconoscimento automatico di status sovrano o di banca centrale;
   g. attribuzione automatica di un codice ISO 4217.
3. Le attività soggette a regolamentazione potranno essere svolte esclusivamente dai soggetti legittimati e secondo le autorizzazioni e le condizioni previste dalla normativa applicabile.

---

# TITOLO II – RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

## Articolo 4 – Competenze del SIPSE

Il SIPSE assume le seguenti funzioni nell'ambito del Sistema Monetario Multilaterale:

1. definire i principi generali di funzionamento;
2. approvare le regole comuni per l'utilizzo dello ZEC;
3. coordinare la partecipazione dei Popoli aderenti;
4. stabilire gli standard di contabilizzazione multilaterale;
5. disciplinare l'utilizzo dello ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli;
6. coordinare l'integrazione con SIPSE Pay;
7. approvare i protocolli di interoperabilità;
8. vigilare sull'applicazione degli accordi interni;
9. ricevere le relazioni periodiche del BNVSM;
10. promuovere verifiche indipendenti;

11. predisporre le relazioni istituzionali e tecniche necessarie;
12. mantenere il coordinamento con l'OISP per la standardizzazione.

Il SIPSE non potrà dichiarare proprie disponibilità patrimoniali, riserve monetarie o garanzie di conversione se tali risorse non sono effettivamente detenute o rese disponibili da soggetti identificati e sulla base di documentazione verificabile.

# Articolo 5 – Competenze del BNVSM

Il BNVSM assume, nei limiti del proprio effettivo titolo giuridico e delle eventuali autorizzazioni necessarie, le seguenti funzioni progettuali e operative:

1. sviluppare l'architettura tecnica dello ZEC;
2. predisporre la documentazione relativa alle eventuali emissioni;
3. organizzare la registrazione delle unità emesse, trasferite, rimborsate o ritirate;
4. documentare le riserve effettivamente costituite;
5. predisporre le procedure di custodia e controllo;
6. definire le condizioni operative per eventuali conversioni;
7. sviluppare gli strumenti di rendicontazione;
8. predisporre le specifiche tecniche per l'interoperabilità;
9. collaborare con i soggetti autorizzati per i servizi di pagamento;
10. trasmettere al SIPSE le informazioni necessarie al monitoraggio;
11. predisporre rapporti periodici sulla situazione monetaria;
12. collaborare alla preparazione del dossier ISO 4217.

L'attribuzione di tali funzioni progettuali non implica che il BNVSM sia già autorizzato a svolgere attività bancarie, di pagamento, di custodia professionale o di emissione regolamentata.

# Articolo 6 – Competenze dell'OISP

1. L'OISP – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli – opera quale struttura di standardizzazione tecnica del sistema.
2. Nell'ambito della presente Convenzione, l'OISP:
   a. mantiene il registro interno delle unità di conto e degli strumenti monetari ammessi;
   b. definisce i campi identificativi dello ZEC;
   c. predispone le specifiche di interoperabilità;
   d. coordina la codificazione interna P-ISO;
   e. cura la coerenza terminologica e documentale;
   f. predispone gli standard per l'identificazione delle valute dei Popoli;
   g. supporta tecnicamente la preparazione del dossier ISO 4217.
3. Il registro P-ISO è un registro interno al sistema SIPSE e non costituisce un registro ufficiale ISO.
4. L'OISP non potrà attribuire autonomamente codici ISO 4217 o presentarli come ufficialmente riconosciuti.

# Articolo 7 – Organo di coordinamento SIPSE–BNVSM

1. È istituito il **Comitato Congiunto per il Sistema Monetario ZEC**, di seguito «CCSM-ZEC».

2. Il Comitato costituisce la sede permanente di coordinamento tra le Parti.
3. Il Comitato è composto da:
    - tre rappresentanti designati dal SIPSE;
    - tre rappresentanti designati dal BNVSM;
    - un rappresentante tecnico dell'OISP, con funzioni di raccordo e standardizzazione.
4. Il Comitato può invitare, senza attribuzione automatica di diritto di voto, esperti in materia giuridica, contabile, bancaria, informatica, monetaria e di revisione.
5. Il Comitato:
   a. coordina l'attuazione della Convenzione;
   b. propone i regolamenti tecnici;
   c. verifica lo stato di avanzamento dei lavori;
   d. esamina le relazioni periodiche;
   e. individua le criticità;
   f. propone interventi correttivi;
   g. predispone il piano annuale delle attività;
   h. redige un verbale delle proprie deliberazioni.
6. Il Comitato non può autorizzare attività riservate dalla legge a soggetti abilitati.
7. Le modalità di convocazione, quorum e verbalizzazione saranno definite dal regolamento interno del Comitato.

---

# TITOLO III – GESTIONE DELLO ZEC E PARITÀ DI RIFERIMENTO

## Articolo 8 – Identità monetaria dello ZEC

1. Le Parti riconoscono come denominazione progettuale dell'unità di conto: **Zecchino Veneto**.
2. La sigla interna è **ZEC**.
3. Il simbolo proposto è **Ƶ**.
4. L'unità è suddivisa in cento centesimi.
5. La precisione contabile ordinaria è di due decimali.
6. L'eventuale codice ISO 4217 dovrà essere assegnato dalla competente Maintenance Agency.
7. Il codice interno P-ISO e il codice ISO ufficiale dovranno essere mantenuti distinti in ogni documento e sistema informatico.

## Articolo 9 – Parità convenzionale

1. Le Parti assumono quale parametro iniziale del progetto la parità convenzionale:

   **1 ZEC = 1 EUR**

2. La parità è utilizzata, in prima applicazione, per la rappresentazione contabile e la comparazione dei valori.
3. La parità potrà essere dichiarata convertibile soltanto in presenza di:
   a. un soggetto effettivamente obbligato alla conversione;
   b. una procedura di rimborso definita;

c. disponibilità liquide adeguate;
d. riserve effettivamente costituite;
e. condizioni di custodia e segregazione documentate;
f. controlli indipendenti;
g. conformità normativa.

4. Le Parti dovranno distinguere espressamente tra:
    - parità contabile;
    - valore di riferimento;
    - valore di mercato;
    - prezzo di conversione;
    - diritto contrattuale al rimborso.
5. Nessuna comunicazione pubblica potrà presentare la parità come garantita se non sussistono le condizioni indicate nel presente articolo.

# Articolo 10 – Regola di emissione e copertura

1. Il progetto monetario ZEC prevede come obiettivo una copertura integrale degli strumenti emessi, secondo il modello di riferimento di un euro di riserva ammissibile per ogni ZEC emesso e non rimborsato.
2. Il rapporto di copertura effettivo dovrà essere calcolato sulla base delle risorse realmente disponibili e ammissibili.
3. A titolo esclusivamente esemplificativo, l'emissione di 1.000.000 ZEC con copertura integrale richiederebbe risorse ammissibili per un controvalore di 1.000.000 EUR.
4. Il precedente esempio non costituisce attestazione dell'esistenza di tali risorse.
5. Le riserve dovranno essere:
   a. identificabili;
   b. documentate;
   c. valutate secondo criteri predeterminati;
   d. custodite da soggetti idonei;
   e. separate secondo la struttura giuridica applicabile;
   f. sottoposte a verifica indipendente;
   g. rendicontate periodicamente.
6. Le attività non liquide, le garanzie non escutibili, le promesse di contribuzione e le risorse non documentate non potranno essere conteggiate automaticamente come riserve liquide disponibili.

# Articolo 11 – Registro delle emissioni

1. Il BNVSM predispone, secondo il proprio effettivo ruolo giuridico e operativo, un registro delle emissioni ZEC.
2. Il registro dovrà contenere almeno:
    - identificativo dell'emissione;
    - data e ora;
    - quantità emessa;
    - quantità in circolazione;
    - quantità rimborsata o ritirata;
    - soggetto responsabile;
    - riferimento alla copertura;
    - rapporto di copertura;
    - stato dell'emissione;

- documentazione di audit.

3. Il registro dovrà consentire la riconciliazione tra quantità emesse, quantità in circolazione e risorse ammissibili.
4. Il SIPSE riceverà le informazioni aggregate necessarie alla supervisione del sistema.
5. I dati personali e le informazioni riservate saranno trattati secondo le norme applicabili.

## Articolo 12 – Conversione ZEC/EUR

1. Le Parti prevedono la predisposizione di un servizio di conversione tra ZEC ed euro.
2. Il servizio potrà essere attivato esclusivamente dopo la definizione del soggetto responsabile, delle condizioni contrattuali e degli eventuali requisiti autorizzativi.
3. Il regolamento di conversione dovrà precisare:
   a. soggetti ammessi;
   b. importi minimi e massimi;
   c. tempi di esecuzione;
   d. commissioni;
   e. tassi applicabili;
   f. modalità di rimborso;
   g. gestione delle contestazioni;
   h. procedure in caso di indisponibilità di liquidità;
   i. misure contro frodi e riciclaggio;
   j. trattamento dei dati.
4. La conversione dovrà essere documentata con una ricevuta o attestazione contenente importo, data, soggetti coinvolti, tasso e commissioni.
5. Fino all'effettiva attivazione del servizio, lo ZEC dovrà essere presentato come unità di conto e non come strumento automaticamente convertibile a richiesta.

---

# TITOLO IV – INTEGRAZIONE CON LE INFRASTRUTTURE SIPSE

## Articolo 13 – Integrazione con il Mercato Sovrano dei Popoli

1. Le Parti collaborano per integrare lo ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli (MSP).
2. Il MSP potrà utilizzare lo ZEC per:
   a. indicazione dei prezzi;
   b. comparazione delle offerte;
   c. contabilizzazione delle transazioni;
   d. registrazione dei crediti e dei debiti;
   e. rendicontazione dei rapporti economici;
   f. valorizzazione delle risorse e dei servizi.
3. Ogni operazione dovrà distinguere l'unità di conto dalla valuta effettivamente utilizzata per il pagamento.
4. Le Parti predisporranno un modello uniforme di fattura, ordine, ricevuta e rendiconto con indicazione del valore in ZEC e dell'eventuale valuta di regolamento.

# Articolo 14 – Integrazione con SIPSE Pay

1. Le Parti collaborano allo sviluppo dell'infrastruttura SIPSE Pay.
2. L'integrazione dovrà consentire, nei limiti delle funzioni effettivamente autorizzate:
   a. visualizzazione dei valori in ZEC;
   b. identificazione dei partecipanti;
   c. trasmissione degli ordini;
   d. registrazione delle operazioni;
   e. rendicontazione;
   f. richiesta di conversione;
   g. collegamento con prestatori di servizi di pagamento legittimati.
3. Il BNVSM fornirà le specifiche tecniche relative allo ZEC, mentre il SIPSE coordinerà le regole multilaterali di utilizzo.
4. L'effettiva gestione di conti, fondi, trasferimenti e pagamenti dovrà essere affidata a soggetti legittimati secondo il quadro normativo applicabile.
5. Il regolamento operativo SIPSE Pay sarà adottato con separato atto.

# Articolo 15 – Integrazione con il Sistema di Regolamento e Multilateral Clearing SIPSE

1. Le Parti collaborano alla realizzazione dello SMRC.
2. Il sistema dovrà consentire la registrazione e la compensazione delle posizioni economiche espresse in ZEC.
3. La compensazione multilaterale dovrà essere distinta dal regolamento finanziario effettivo.
4. Il regolamento dovrà definire:
   a. partecipanti;
   b. criteri di ammissione;
   c. modalità di registrazione;
   d. calcolo delle posizioni nette;
   e. gestione degli errori;
   f. procedure di contestazione;
   g. modalità di regolamento;
   h. responsabilità dei partecipanti;
   i. gestione delle insolvenze;
   j. procedure di sospensione.
5. Nessuna registrazione contabile potrà essere presentata come prova di avvenuto pagamento se il trasferimento effettivo dei fondi non è stato completato.

# Articolo 16 – Interoperabilità con le altre unità monetarie dei Popoli

1. Il SIPSE promuove l'interoperabilità tra lo ZEC e le unità monetarie o di conto degli altri Popoli aderenti.
2. Ogni unità dovrà essere identificata attraverso una scheda tecnica contenente:
   - denominazione;
   - codice interno;
   - soggetto proponente;
   - funzione;

- decimali;
- metodo di valutazione;
- eventuale rapporto di riferimento;
- condizioni di utilizzo;
- stato della documentazione.

3. Il sistema dovrà poter rappresentare, a titolo esemplificativo, lo ZEC, la Lira Italiana Sovrana (LIS) e le altre unità ammesse dal registro OISP.
4. Nessuna equivalenza tra due unità monetarie potrà essere dichiarata senza un criterio di determinazione del valore, una data di riferimento e un'indicazione della natura del rapporto.
5. Le conversioni effettive dovranno essere distinte dalle equivalenze meramente contabili.

---

# TITOLO V – RISERVE, CUSTODIA E CONTROLLI

## Articolo 17 – Dossier delle riserve

1. Il BNVSM predispone il Dossier delle Riserve ZEC, contenente la documentazione delle risorse eventualmente destinate alla copertura degli strumenti emessi.
2. Il dossier dovrà indicare:
   a. titolare delle risorse;
   b. soggetto custode;
   c. natura delle attività;
   d. valore nominale;
   e. valore di mercato, ove applicabile;
   f. data della valutazione;
   g. eventuali vincoli;
   h. disponibilità e liquidabilità;
   i. documentazione probatoria;
   j. criteri di ammissibilità.
3. Il dossier dovrà distinguere le riserve effettivamente detenute dalle risorse programmate, promesse o da raccogliere.
4. Il SIPSE non potrà certificare direttamente la consistenza di attività che non detiene o non ha verificato attraverso un soggetto indipendente.

## Articolo 18 – Custodia e segregazione

1. Le risorse destinate alla copertura dovranno essere custodite secondo una struttura giuridica idonea alla loro protezione e alla tutela dei titolari.
2. Ove richiesto dalla normativa applicabile, la custodia dovrà essere affidata a soggetti autorizzati.
3. Le Parti dovranno assicurare la tracciabilità dei movimenti e la riconciliazione tra risorse detenute e strumenti emessi.
4. Le modalità di segregazione patrimoniale dovranno essere definite in un apposito documento, con individuazione del titolare giuridico delle attività e dei diritti dei beneficiari.
5. La semplice indicazione di un conto o di un registro interno non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una segregazione patrimoniale opponibile ai terzi.

## Articolo 19 – Audit indipendente

1. Le Parti prevedono verifiche indipendenti periodiche.
2. L'audit dovrà esaminare:
   a. consistenza delle riserve;
   b. quantità degli strumenti emessi;
   c. corrispondenza tra emissioni e copertura;
   d. procedure di custodia;
   e. controlli interni;
   f. sicurezza informatica;
   g. correttezza delle rendicontazioni;
   h. gestione delle conversioni;
   i. continuità operativa.
3. Il revisore dovrà essere indipendente dai soggetti responsabili dell'emissione e della gestione quotidiana.
4. I risultati saranno trasmessi al Comitato Congiunto e pubblicati in forma adeguata, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa applicabile.

## Articolo 20 – Trasparenza e pubblicazione

1. Le Parti istituiscono una sezione informativa dedicata al Sistema Monetario ZEC.
2. La sezione dovrà riportare:
   a. natura e funzione dello ZEC;
   b. parità convenzionale di riferimento;
   c. stato dell'eventuale convertibilità;
   d. quantità emesse, ove esistenti;
   e. copertura effettivamente verificata;
   f. commissioni e condizioni;
   g. rapporti di audit;
   h. regolamenti vigenti;
   i. avvisi e sospensioni;
   j. informazioni sui rischi.
3. Le informazioni dovranno essere aggiornate con periodicità definita dal regolamento.
4. È vietata ogni comunicazione ingannevole circa la disponibilità di riserve, il valore garantito, la convertibilità o il riconoscimento internazionale dello ZEC.

---

# TITOLO VI – SICUREZZA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

## Articolo 21 – Sicurezza tecnologica

1. Le Parti promuovono un'infrastruttura informatica dotata di misure adeguate di sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza.
2. Il sistema dovrà prevedere:
   a. autenticazione degli utenti;

b. gestione dei ruoli;
c. registrazione degli accessi;
d. tracciabilità delle operazioni;
e. procedure di backup;
f. continuità operativa;
g. gestione degli incidenti;
h. protezione dei dati;
i. verifiche di sicurezza periodiche.

3. L'eventuale utilizzo di registri distribuiti, firme digitali, multisignature o tecnologie crittografiche dovrà essere accompagnato da una specifica analisi di sicurezza.
4. La registrazione tecnica di una transazione non sostituisce la verifica della sua validità giuridica.

# Articolo 22 – Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte risponde delle attività e degli obblighi che assume in proprio nome.
2. Il SIPSE risponde della corretta adozione e comunicazione dei regolamenti interni di propria competenza.
3. Il BNVSM risponde delle informazioni che fornisce e delle attività che assume contrattualmente, nei limiti del proprio effettivo ruolo e della normativa applicabile.
4. L'OISP risponde della corretta gestione dei propri registri e standard interni.
5. Nessuna Parte potrà assumere obbligazioni in nome dell'altra senza mandato o autorizzazione espressa.
6. Le responsabilità per errori, omissioni, frodi, violazioni dei dati o inadempimenti saranno disciplinate dai contratti specifici e dalla normativa applicabile.

# Articolo 23 – Gestione delle anomalie e sospensione

1. In presenza di anomalie rilevanti, le Parti attivano una procedura di verifica.
2. Costituiscono eventi rilevanti:
   a. discrepanze tra emissioni e riserve;
   b. indisponibilità delle risorse dichiarate;
   c. impossibilità di eseguire rimborsi contrattualmente dovuti;
   d. violazioni della sicurezza;
   e. perdita o compromissione dei registri;
   f. sospensione delle autorizzazioni necessarie;
   g. violazioni normative;
   h. dichiarazioni pubbliche non corrispondenti alla situazione effettiva.
3. Il Comitato Congiunto può proporre:
   - sospensione di nuove emissioni;
   - sospensione di nuove adesioni;
   - sospensione di specifiche funzioni;
   - informativa urgente ai partecipanti;
   - verifica straordinaria;
   - piano di rientro o ripristino.
4. Le misure che incidono su servizi regolamentati dovranno essere coordinate con i soggetti competenti e con le autorità previste dalla legge.

# TITOLO VII – ADESIONE DEI POPOLI

## Articolo 24 – Adesione al Sistema Monetario ZEC

1. I Popoli aderenti al SIPSE possono partecipare al Sistema Monetario ZEC mediante apposita convenzione di adesione.
2. La partecipazione può riguardare una o più delle seguenti funzioni:
   a. utilizzo dello ZEC come unità di conto;
   b. pubblicazione di prezzi in ZEC;
   c. contabilizzazione di rapporti economici;
   d. partecipazione al MSP;
   e. partecipazione ai sistemi di compensazione;
   f. utilizzo di strumenti di pagamento, ove consentito;
   g. partecipazione a programmi economici multilaterali.
3. L'adesione all'unità di conto non comporta automaticamente l'adesione ai servizi di pagamento o conversione.
4. Ogni Popolo mantiene la propria autonomia organizzativa e la facoltà di utilizzare altre valute e unità di conto.
5. L'adesione dovrà specificare le funzioni effettivamente richieste e i relativi obblighi.

## Articolo 25 – Scheda di adesione monetaria

Ogni Popolo aderente dovrà presentare una scheda contenente:

1. denominazione del Popolo;
2. rappresentante autorizzato;
3. riferimento all'adesione al SIPSE;
4. funzioni monetarie richieste;
5. unità monetaria eventualmente utilizzata;
6. modalità di contabilizzazione;
7. operatori partecipanti;
8. recapiti istituzionali;
9. dichiarazione di accettazione dei regolamenti applicabili;
10. documentazione giuridica richiesta.

## Articolo 26 – Pari accesso e non discriminazione

1. L'accesso al Sistema è disciplinato da requisiti oggettivi e trasparenti.
2. Le condizioni economiche e tecniche devono essere pubblicate.
3. I Popoli aderenti devono ricevere informazioni equivalenti sulle regole, sui costi e sui rischi.
4. Eventuali differenze di trattamento devono essere giustificate da criteri verificabili e proporzionati.

---

# TITOLO VIII – CODIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO TECNICO

## Articolo 27 – Codificazione interna P-ISO

1. L'OISP mantiene la codificazione interna P-ISO dello ZEC.
2. La scheda dello ZEC dovrà contenere almeno:

| Campo | Identificazione |
|---|---|
| Nome | Zecchino Veneto |
| Sigla interna | ZEC |
| Simbolo | Ƶ |
| Unità frazionaria | 100 centesimi |
| Decimali | 2 |
| Popolo proponente | Popolo Veneto |
| Soggetto operativo proposto | BNVSM |
| Unità di conto SIPSE | Sì |
| Rapporto convenzionale | 1 ZEC = 1 EUR |
| Codice ISO 4217 | Non assegnato, salvo successiva decisione ufficiale |

3. La codificazione interna non dovrà essere confusa con la codificazione internazionale.

## Articolo 28 – Dossier per la Maintenance Agency ISO 4217

1. Le Parti collaborano alla predisposizione di un dossier tecnico da sottoporre alla competente Maintenance Agency ISO 4217.
2. Il dossier dovrà documentare la natura effettiva dello ZEC e la sua funzione economica.
3. Il dossier comprenderà:
   a. descrizione dell'unità;
   b. soggetto emittente, ove esistente;
   c. quadro giuridico;
   d. documentazione delle eventuali emissioni;
   e. documentazione delle riserve;
   f. condizioni di conversione;
   g. ambito di utilizzo;
   h. documentazione tecnica;
   i. eventuali pareri indipendenti;
   j. motivazione della richiesta.
4. La sigla ZEC costituisce la preferenza progettuale delle Parti, non un codice ufficialmente assegnato.
5. La decisione sull'assegnazione, sul codice alfabetico, sul codice numerico e sulle altre caratteristiche compete esclusivamente alla Maintenance Agency.
6. Il SIPSE e il BNVSM si impegnano a non pubblicizzare una richiesta come approvata prima di aver ricevuto una comunicazione ufficiale.

# TITOLO IX – DURATA, MODIFICHE E CONTROVERSIE

## Articolo 29 – Durata

1. La Convenzione ha durata iniziale di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione.
2. È rinnovabile mediante accordo scritto tra le Parti.
3. La durata non determina automaticamente l'autorizzazione o la prosecuzione di attività soggette a licenza o autorizzazione.

## Articolo 30 – Modifiche

1. Ogni modifica deve essere concordata per iscritto.
2. Le modifiche tecniche non sostanziali possono essere proposte dal Comitato Congiunto, nel rispetto delle competenze delle Parti.
3. Le modifiche riguardanti la parità, le riserve, la conversione, i diritti dei partecipanti o le responsabilità devono essere approvate espressamente dalle Parti.

## Articolo 31 – Recesso e sospensione della Convenzione

1. Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta con preavviso di sei mesi.
2. In caso di grave inadempimento, la Parte interessata può richiedere la sospensione delle attività coinvolte e l'avvio di una procedura di composizione.
3. Il recesso non estingue automaticamente gli obblighi già maturati verso i partecipanti o i terzi.
4. Le Parti dovranno predisporre un piano di continuità, chiusura o trasferimento delle attività, nel rispetto dei diritti dei soggetti interessati e della normativa applicabile.

## Articolo 32 – Composizione delle controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione saranno inizialmente sottoposte al Comitato Congiunto.
2. In mancanza di accordo, le Parti procederanno a una consultazione istituzionale.
3. Le Parti potranno concordare una procedura di mediazione o arbitrato, purché validamente costituita e compatibile con le norme imperative applicabili.
4. La presente disposizione non attribuisce automaticamente competenza giurisdizionale a organismi che non ne dispongano secondo la legge o un valido accordo delle parti.

## Articolo 33 – Protezione dei dati e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a proteggere le informazioni riservate e i dati personali trattati nell'ambito della Convenzione.

2. Il trattamento dei dati dovrà rispettare la normativa applicabile, compreso il Regolamento UE 2016/679, ove applicabile.
3. Le Parti definiranno con separato accordo:
   a. ruoli privacy;
   b. finalità del trattamento;
   c. basi giuridiche;
   d. tempi di conservazione;
   e. misure di sicurezza;
   f. gestione delle violazioni;
   g. diritti degli interessati.

---

# TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 34 – Documenti integrativi

Costituiscono documenti attuativi della presente Convenzione:

1. Regolamento n. 03/ZEC – Emissione, copertura, riserve e rimborso.
2. Regolamento n. 04/ZEC – Conti, portafogli, strumenti di pagamento e SIPSE Pay.
3. Protocollo n. 05/ZEC – Utilizzo dello ZEC nel MSP e nello SMRC.
4. Dossier n. 06/ZEC – Documentazione tecnica, economica e patrimoniale.
5. Protocollo n. 07/ZEC – Codificazione P-ISO e interoperabilità.
6. Dossier n. 08/ZEC – Richiesta di valutazione ISO 4217.
7. Convenzione n. 09/ZEC – Adesione monetaria dei Popoli.

## Articolo 35 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore tra le Parti dalla data dell'ultima sottoscrizione, previa approvazione da parte degli organi competenti.
2. Le attività operative sono avviate progressivamente, secondo il piano di attuazione e previa verifica dei requisiti applicabili.
3. Le attività soggette ad autorizzazione non potranno essere avviate sulla sola base della presente Convenzione.

## Articolo 36 – Pubblicazione e registrazione

1. La Convenzione è iscritta nel Registro degli Atti SIPSE.
2. È pubblicata nella sezione istituzionale del Sistema Monetario Multilaterale.
3. Le Parti potranno pubblicare una versione informativa destinata ai Popoli aderenti, agli operatori economici e ai soggetti interessati.

---

# FORMULA CONVENZIONALE

**Il SIPSE riconosce lo Zecchino Veneto quale unità comune di conto e di riferimento del proprio Sistema Monetario Multilaterale; il BNVSM è individuato quale soggetto proponente per lo sviluppo dell'infrastruttura monetaria e tecnica dello ZEC, secondo le competenze, le responsabilità e le condizioni stabilite dalla presente Convenzione.**

Le Parti intendono così costruire un sistema nel quale i Popoli possano:

- esprimere i propri valori economici in una comune unità di conto;
- confrontare beni, servizi e risorse;
- partecipare a un mercato multilaterale;
- utilizzare strumenti interoperabili;
- contabilizzare e compensare rapporti economici;
- sviluppare strumenti di pagamento nei limiti consentiti;
- partecipare a un'infrastruttura economica comune senza rinunciare alle proprie unità monetarie.

**Un'unità comune di conto.**
**Un'infrastruttura condivisa.**
**Pluralità di Popoli.**
**Cooperazione economica multilaterale.**

---

# SOTTOSCRIZIONI

**Per il S.I.P.S.E.**
Organo competente / Presidente
Nome e cognome: _____
Firma: _____

**Per il Banco Nazionale Veneto San Marco**
Governatore / Rappresentante autorizzato
Nome e cognome: _____
Firma: _____

**Per l'OISP – Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione dei Popoli**
Rappresentante designato
Nome e cognome: _____
Firma: _____

**Luogo:** Venezia – Palazzo della Zecca
**Data:** _____

---

# ALLEGATO I – MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

| Attività | SIPSE | BNVSM | OISP |
|---|---|---|---|
| Regole | Responsabile | Consultato | Consultato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| multilaterali | | | |
| Identità tecnica ZEC | Approvazione quadro | Responsabile tecnico proposto | Standardizzazione |
| Emissione | Supervisione contrattuale | Solo se legittimato | Registro tecnico |
| Riserve | Verifica documentale | Documentazione e gestione secondo titolo giuridico | Standard dati |
| Conversione | Regole comuni | Solo se legittimato | Standard tecnici |
| MSP | Coordinamento | Supporto tecnico | Interoperabilità |
| SIPSE Pay | Regole e coordinamento | Integrazione tecnica | Standard |
| SMRC | Regole multilaterali | Supporto operativo | Standard |
| ISO 4217 | Coordinamento dossier | Documentazione tecnica | Supporto alla codificazione |
| Audit | Ricezione e controllo | Cooperazione | Cooperazione |

# ALLEGATO II – FLUSSO OPERATIVO DI RIFERIMENTO

**1. Il Popolo aderisce al SIPSE.**
Viene identificato e ammesso secondo le regole organizzative.

**2. Il Popolo aderisce al Sistema Monetario ZEC.**
Può scegliere l'utilizzo dello ZEC come unità di conto.

**3. L'operatore registra il valore economico.**
Il bene o servizio viene valorizzato in ZEC.

**4. Le parti concordano il pagamento.**
Definiscono la valuta effettiva e le condizioni contrattuali.

**5. Il pagamento viene eseguito.**
L'operazione è effettuata attraverso strumenti e soggetti legittimati.

**6. Il sistema registra l'operazione.**
La transazione viene contabilizzata e rendicontata.

**7. Il sistema effettua la compensazione, ove prevista.**
Le posizioni multilaterali vengono calcolate secondo il regolamento SMRC.

**8. Il sistema pubblica la rendicontazione.**
I dati aggregati vengono resi disponibili ai partecipanti secondo le regole di trasparenza.

# ALLEGATO III – CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'OPERATIVITÀ MONETARIA

Prima di attivare emissioni, conversioni o servizi di pagamento dovranno essere completate le seguenti verifiche:

1. identificazione giuridica dei soggetti;
2. definizione del soggetto emittente;
3. verifica delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
4. identificazione del titolare delle riserve;
5. individuazione del custode;
6. costituzione effettiva delle riserve dichiarate;
7. definizione del diritto al rimborso;
8. predisposizione del regolamento di emissione;
9. predisposizione del regolamento di conversione;
10. verifica indipendente;
11. valutazione della normativa antiriciclaggio e dei requisiti di identificazione;
12. verifica della protezione dei dati;
13. verifica della sicurezza informatica;
14. definizione delle responsabilità verso i partecipanti;
15. predisposizione dell'informativa sui rischi.

**La conclusione positiva delle verifiche dovrà essere documentata. La loro semplice previsione nella presente Convenzione non equivale al loro completamento.**